



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

Deliberazione n. **67** del **06.11.2014**

Soggetta a comunicazione ai capigruppo consiliari

con elenco Prot. n. 3534 del 14.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione criteri per applicazione sanzioni per violazioni ambientali

L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di novembre alle ore 13.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Presenti	Assenti
Sindaco	BARBAZZA Enrico	X	
Assessore	PRELLI Daniele - Vice Sindaco	X	
Assessore	BESANA Claudio	X	
TOTALE		3	=

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** – **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che gli articoli 167 c.4-5 e 181 c. 1 ter del D.Lgs 22.01.2004 n°42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) così come successivamente modificato, prevedono una forma di sanatoria c.d. "a regime" degli abusi commessi in zone di vincolo paesaggistico per mancanza o difformità della autorizzazione paesaggistica qualora l'autorità amministrativa competente, su domanda dell'interessato, accerti la compatibilità paesaggistica dell'intervento secondo le procedure ivi indicate.

Dato atto che l'elencazione delle tipologie di abusi sanabili ha carattere tassativo e comprende esclusivamente le seguenti ipotesi:

- a) lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente esistenti;
- b) impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
- c) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che abbiano evidentemente comportato alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici;

Atteso che l'attuale formulazione del testo dell'art. 167 c.5 del D.Lgs. 42/2004 come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, risulta il seguente:

“ Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma”;

Considerato che:

- la sanatoria opera ai fini dell'estinzione del reato di cui all'art.181 ma resta ferma l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 167 c.5 consistente nel pagamento di una somma equivalente tra il maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione;
- qualora la compatibilità paesaggistica non sia accertata, la sanzione consiste nel ripristino a spese del trasgressore;
- il giudizio di compatibilità paesaggistica deve essere formulato dall'autorità amministrativa preposta alla tutela del vincolo sulla base del parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio territorialmente competente e, in base alla legislazione regionale, sentita la Commissione comunale preposta;
- l'autorità amministrativa competente, nel valutare la compatibilità paesaggistica determina altresì la relativa sanzione di cui al suddetto art.167 e quantifica l'importo della sanzione mediante perizia di stima.

La Regione Piemonte con L.R. 03.04.1989 n°20 ha subdelegato ai comuni le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni in materia paesaggistica nonché le funzioni di vigilanza e di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della L.1497/1939 (oggi sostituito dal citato art. 167 D.Lgs. 42/2004, che prevede lo stesso criterio sanzionatorio riferito "al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione"), così come stabilite dall'art.16 c. 4 della stessa L.R. 20/89 e s.m.i.:

Ne consegue che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, andrebbe applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 c.5 del suddetto D.Lgs. 42/2004, ma nella misura stabilita dall'art.16 c. 4 della L.R. 20/89 e s.m.i., che prevede il pagamento di una sanzione pari al 100 % del valore delle opere eseguite con una misura minima prescritta per le varie tipologie di opere.

La norma regionale ora citata dunque contiene previsioni che si pongono in palese contrasto con il criterio di quantificazione della medesima indennità previsto dalla sopravvenuta normativa statale: mentre infatti quest'ultima, come detto, prevede che la predetta indennità debba essere determinata in una "somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione" e "previa perizia di stima", la norma regionale, invece, predetermina la medesima indennità in un importo fisso, corrispondente al "100% del valore delle opere eseguite" e comunque in misura non inferiore ad importi anch'essi rigidamente prefissati, diversificati a seconda delle diverse ipotesi contemplate.

Così posta la questione, va ritenuta la sopravvenuta abrogazione dell'art. 16 c. 4 L.R. 20/89 e s.m.i. a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004 atteso che:

- i) In forza dell'art. 15 delle Preleggi qualora una legge statale sopravvenuta regoli diversamente la materia, essa abroga o integra le leggi regionali, fino a quando le Regioni non abbiano, a loro volta, legiferato secondo le specifiche competenze;
- ii) la L.R. 32/08 non riguarda affatto la quantificazione della sanzione dovuta in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica, ma dà attuazione alle previsioni del D.Lgs. 42/04 in materia di delega ai Comuni della competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- iii) questa interpretazione è stata ribadita da recenti sentenze del T.A.R. Piemonte (sezione II n. 3938/2010 e sezione I n. 3733/2010).

Conseguentemente, la norma di cui all'art. 16 comma 4 della L.R. Piemonte n°20/89, afferendo a materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, deve ritenersi abrogata per incompatibilità a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Preso atto di tale situazione;

Dato atto che occorre garantire omogeneità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti interessati ai medesimi procedimenti, nel rispetto dei termini di legge dell'attività degli uffici comunali nell'espletamento delle funzioni delegate in materia paesaggistica;

Preso atto, in attesa di un'ampia e dettagliata disciplina regionale che stabilisca criteri inconfutabili di riferimento, della necessità di fornire agli uffici comunali precise disposizioni atte a stabilire i criteri necessari per quantificare correttamente la sanzione paesaggistica da applicare in caso di accertamento di compatibilità paesaggistica, stabilendo di rispettare i disposti del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e di determinare la sanzione paesaggistica "previa perizia di stima" finalizzata ad accertare "il maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito", come previsto dall'art. 167 del succitato disposto normativo.

Considerata, tuttavia, l'effettiva complessità ed antieconomicità di quantificare per tutti i diversi casi che si potrebbero prospettare la sanzione pecuniaria attraverso la somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione e rilevato che la relativa determinazione debba comunque avvenire previa perizia di stima;

Ritenuto di conseguenza opportuno stabilire i seguenti indirizzi per la gestione:

1) la perizia di stima - costituente presupposto per il calcolo, a cura del servizio competente, della sanzione ex art.167 del D.Lgs. 42/2004 il cui pagamento consentirebbe la regolarizzazione delle violazioni commesse - verrà fornita a cura e spese della parte richiedente l'accertamento di compatibilità paesaggistica. In casi particolarmente complessi l'Ufficio Tecnico potrà indicare il tecnico che dovrà procedere alla redazione della perizia di stima, sempre con spese a carico della parte richiedente l'accertamento;

2) il "profitto conseguito" nel caso di esecuzione di opere edilizie, qualora non possa essere diversamente quantificato, sarà ritenuto corrispondente al valore delle opere stesse incidenti sul vincolo ed oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica; questo valore sarà calcolato nella perizia di stima mediante Computo Metrico Estimativo, debitamente asseverato, da redigere a cura del tecnico abilitato sulla base del più recente prezzario della Regione Piemonte, con scomputo del costo delle opere autorizzate e non eseguite, valutate con gli stessi parametri;

3) per le opere corrispondenti o riconducibili per analogia alle tipologie edilizie sotto indicate, nei limiti dell'art.167 c.4 del D.Lgs. 42/2004, il "profitto conseguito" sarà valutato come segue:

interventi su edifici esistenti in assenza di autorizzazione paesaggistica:

3.3.1.1. opere di ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. d del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) con modifiche esterne e senza aumento di superficie utile: somma non minore di € 1.500,00

3.3.1.2. opere di restauro e risanamento conservativo (art.3 c.1 lett. c del D.P.R. 380/01 e s.m.i.): somma non minore di € 1.200,00

3.3.1.3. opere di manutenzione straordinaria (art.3 c.1 lett. b del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) ed altre opere minori o in regime edilizio libero, (comprese demolizioni, recinzioni ed accessi, serbatoi GPL): somma non minore di € 1.000,00

interventi su aree libere in assenza di autorizzazione paesaggistica:

3.3.2.1. opere di urbanizzazione, opere sportive che non creano volumi o SUL, sistemazioni del terreno, impianti fotovoltaici/solari o altre fonti rinnovabili, torri o tralicci per impianti di trasmissione analogica o digitale, cartelloni pubblicitari, ecc.: somma non minore di € 1.000,00.-

opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica :

3.3.3.1 opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili e di volumi , ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati: somma non minore di € 600,00

3.3.3.1 opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili e di volumi , ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, nel caso di interventi che siano stati assoggettati preventivamente alla fase di verifica della procedura di V.I.A. o alla V.I.A (L.R.40/98 e s.m.i.) : somma non minore di € 8.000,00

4) la sussistenza di parere favorevole alla conservazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio consente di ritenere l'assenza di "danno paesaggistico";

5) il pagamento della sanzione determinata dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica della comunicazione;

6) per importi superiori a 5.000 € potrà essere consentita una rateizzazione nella misura di due rate semestrali con applicazione degli interessi legali rapportati previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo rateizzati. La Giunta Comunale potrà valutare casi particolari in cui concedere forme diverse di rateizzazione, sempre previa presentazione di polizza fideiussoria;

7) le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento verranno introitate in apposito capitolo di bilancio finalizzato a finanziare interventi di salvaguardia del territorio e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino, come previsto dall'ultimo comma dell'art.167 del D.lgs 42/2004.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Vista, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2008, n. 1551 che ha stabilito che sono legittime le deliberazioni giuntali con le quali l'Amministrazione comunale abbia dettato i criteri di determinazione della sanzione da infliggere all'autore di un abuso edilizio realizzato in zona demaniale sottoposta a vincolo paesistico in quanto il contenuto di dette deliberazioni non esubera dalle competenze generali e residuali della Giunta di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Visto il D.Lgs. n°42 del 22.01.2004 ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.;

Vista la L.R. n°20 del 03.04.1989 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n°380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e riconfermate e che vengono a costituire le motivazioni della presente;

2. **DI INDIVIDUARE** le modalità di calcolo delle sanzioni nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica con esito favorevole, di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., al fine di garantire omogeneità di trattamento nei confronti di tutti i soggetti interessati ai medesimi procedimenti ed il rispetto dei termini di legge dell'attività degli uffici comunali competenti nell'espletamento delle funzioni delegate ai comuni in materia paesaggistica;

3. **DI STABILIRE** quale indirizzo per la gestione i seguenti criteri di calcolo delle predette sanzioni:

3.1. la perizia di stima - costituente presupposto per il calcolo, a cura del servizio competente, della sanzione ex art.167 del D.Lgs. 42/2004 il cui pagamento consentirebbe la regolarizzazione delle violazioni commesse - verrà fornita a cura e spese della parte richiedente l'accertamento di

compatibilità paesaggistica; In casi particolarmente complessi l'Ufficio Tecnico potrà indicare il tecnico che dovrà procedere alla redazione della perizia di stima, sempre con spese a carico della parte richiedente l'accertamento;

3.2. il "profitto conseguito" nel caso di esecuzione di opere edilizie, qualora non possa essere diversamente quantificato, sarà ritenuto corrispondente al valore delle opere stesse incidenti sul vincolo ed oggetto di accertamento di compatibilità paesaggistica; questo valore sarà calcolato nella perizia di stima mediante Computo Metrico Estimativo, debitamente asseverato, da redigere a cura del tecnico abilitato sulla base del più recente prezzario della Regione Piemonte, con scomputo del costo delle opere autorizzate e non eseguite, valutate con gli stessi parametri;

3.3. per le opere corrispondenti o riconducibili per analogia alle tipologie edilizie sotto indicate, nei limiti dell'art.167 c.4 del D.Lgs. 42/2004, il "profitto conseguito" sarà valutato come segue:

3.3.1. interventi su edifici esistenti in assenza di autorizzazione paesaggistica:

3.3.1.1. opere di ristrutturazione edilizia (art.3 c.1 lett. d del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) con modifiche esterne e senza aumento di superficie utile: somma non minore di € 1.500,00

3.3.1.2. opere di restauro e risanamento conservativo (art.3 c.1 lett. c del D.P.R. 380/01 e s.m.i.): somma non minore di € 1.200,00

3.3.1.3. opere di manutenzione straordinaria (art.3 c.1 lett. b del D.P.R. 380/01 e s.m.i.) ed altre opere minori o in regime edilizio libero, (comprese demolizioni, recinzioni ed accessi, serbatoi GPL): somma non minore di € 1.000,00

3.3.2. interventi su aree libere in assenza di autorizzazione paesaggistica:

3.3.2.1. opere di urbanizzazione, opere sportive che non creano volumi o SUL, sistemazioni del terreno, impianti fotovoltaici/solari o altre fonti rinnovabili, torri o tralicci per impianti di trasmissione analogica o digitale, cartelloni pubblicitari, ecc.: somma non minore di € 1.000,00.-

3.3.3. opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica :

3.3.3.1 opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili e di volumi , ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati: somma non minore di € 600,00

3.3.3.1 opere realizzate in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili e di volumi , ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, nel caso di interventi che siano stati assoggettati preventivamente alla fase di verifica della procedura di V.I.A. o alla V.I.A (L.R.40/98 e s.m.i.) : somma non minore di € 8.000,00

4. DI STABILIRE, inoltre, che

4.1. la sussistenza di parere favorevole alla conservazione da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio consente di ritenere l'assenza di "danno paesaggistico";

4.2. il pagamento della sanzione determinata dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

4.3. per importi superiori a 5.000,00 € potrà essere consentita una rateizzazione nell'ammontare di due rate semestrali con applicazione degli interessi legali rapportati; previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per l'importo rateizzati. La Giunta Comunale potrà valutare casi particolari in cui concedere forme diverse di rateizzazione, sempre previa presentazione di polizza fideiussoria;

4.4. le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento verranno introitate in apposito capitolo di bilancio finalizzato a finanziare interventi di salvaguardia del territorio e di recupero dei

valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalla remissione in pristino, come previsto dall'ultimo comma dell'art.167 del D.lgs 42/2004.;

5. **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto: con parere favorevole

Data: 06.11.2014

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dr.Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 14.11.2014, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on-line il giorno 14.11.2014 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 14.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000,N. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. N. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, lì 14.11.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella